



COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

TOLMEZZO

REGOLAMENTO

PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI UTILIZZAZIONE DELLE  
STRUTTURE PRODUTTIVE DA METTERE A DISPOSIZIONE DI  
IMPREDITORI CHE ASSICURINO L'IMPIEGO DI MANODOPERA  
LOCALE.

Approvato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 183 del 2-3-1998;  
Parere del CO.RE.CO n. 1771 del 6-4-1998;  
Ratificato dall'Assemblea Generale della Comunità Montana della Carnia  
con deliberazione n. 43 del 20-7-1998.

## **ART. 1**

### **(OGGETTO DEL REGOLAMENTO)**

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito delle attività della Comunità Montana della Carnia, le modalità di attuazione delle iniziative per il sostegno, l'incentivazione, la ristrutturazione e la ripresa delle attività produttive nel Comprensorio carnico mediante la costruzione, la ristrutturazione, la locazione o l'acquisto di strutture, immobili ed attrezzature da mettere a disposizione di imprenditori che assicurino l'impiego di mano d'opera locale.

## **ART. 2**

### **(MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)**

Gli imprenditori interessati a svolgere sul territorio della Comunità Montana della Carnia la proprie attività possono presentare la relativa domanda secondo le modalità del presente regolamento e delle prescrizioni riportate nei bandi di gara all'uopo predisposti.

La domanda, da redigersi su carta legale ed indirizzata alla Comunità Montana della Carnia, dovrà essere corredata da idonea documentazione atta a dimostrare, tra l'altro, la validità dell'iniziativa, il numero delle persone che verranno occupate, le previsioni di sviluppo dell'attività e le referenze economiche.

Tali elementi dovranno risultare dalla scheda-relazione, predisposta dagli uffici della Comunità, che i richiedenti saranno tenuti a compilare ai fini della presentazione della domanda e che verrà allegata al relativo bando di gara o lettera d'invito.

## **ART. 3**

### **(CONTENUTO DELLA SCHEDA-RELAZIONE)**

La scheda-relazione di cui all'art. 2 dovrà, in particolare, contenere:

- una descrizione dell'attività da svolgere;
- notizie sulla clientela;
- referenze tecnico-economiche;
- personale dipendente e/o numero degli addetti che il richiedente intende assumere o mantenere alle dipendenze in caso di assegnazione della struttura o dell'attrezzatura;
- rapporto addetti / superficie richiesta;
- indicazione dei capitali che il richiedente intende investire nell'attività che verrà svolta nella struttura e il relativo programma di sviluppo;

- rispondenza delle caratteristiche strutturali degli immobili disponibili alle esigenze funzionali dell'iniziativa e richiesta di eventuali altre strutture necessarie all'attività;
- eventuali altre notizie che il richiedente riterrà utile fornire.

#### ART. 4

#### **(FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA)**

Il Consiglio Direttivo dell'Ente procederà, con proprio atto, alla formazione della graduatoria delle domande presentate tenendo conto:

- del numero degli addetti che il richiedente intende assumere o mantenere alle dipendenze in caso di assegnazione della struttura o dell'attrezzatura;
- del rapporto addetti / superficie richiesta e con riferimento alla eventuale superficie ottimale se superiore alla minima indicata;
- dei capitali che il richiedente intende investire nell'attività che verrà svolta nella struttura e il relativo programma di sviluppo;
- referenze tecnico-economiche;
- della rispondenza delle caratteristiche strutturali dell'immobile e/o attrezzature disponibili alle esigenze funzionali dell'iniziativa;
- dell'insediamento di ditte che operano già nel territorio della Comunità Montana purché ciò comporti un effettivo aumento dell'occupazione locale e la possibilità di un avviamento professionale e formativo delle maestranze, nel rispetto delle caratteristiche aziendali e delle prospettive economiche;
- dell'eventuale parere delle Associazioni di categoria in merito all'iniziativa.

A parità di condizioni verrà data la precedenza nell'ordine:

- alle ditte subentrate ad altre ditte o a ditte fallite, purché venga assicurato l'impiego di adeguata forza lavoro;
- agli imprenditori locali

#### ART. 5

#### **(DISPOSIZIONI VARIE)**

Nella domanda dovrà essere indicato se l'iniziativa imprenditoriale o l'attività che verrà svolta sia stata ammessa a fruire di altri benefici e/o contributi; in caso positivo questi dovranno essere specificati.

La Comunità Montana si riserva la facoltà di sentire il parere delle Associazioni di categoria in merito all'iniziativa imprenditoriale o attività da svolgere nell'immobile oggetto della locazione.

La Comunità Montana si riserva la facoltà di chiedere eventuali , ulteriori informazioni/precisazioni ad integrazione di quelle riportate nella scheda-relazione.

Sono, in ogni caso, escluse dalla concessione le imprese o ditte appartenenti al settore del commercio.

## **ART. 6** **(LOCAZIONI)**

La durata delle locazioni degli immobili non può essere inferiore a sei anni.

I relativi canoni di locazione vengono fissati:

- sulla base dei prezzi di mercato;
- in relazione alle caratteristiche tecnico-strutturali e alle dimensioni dell'immobile da locare;
- in base alla localizzazione dell'immobile sul territorio.

La definizione dei precedenti parametri è di competenza del Consiglio Direttivo.